

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI  
FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA  
DIRITTO PRIVATO DELL'INFORMATICA "A.A. 2006/2007"  
DOCENTI: PROF. BRUNO TROISI-DOTT. MASSIMO FARINA  
AUTORE: ROBERTO CHIRIGU

**I RAPPORTI TRA  
RESPONSABILITÀ CIVILE E  
RESPONSABILITÀ PENALE  
NELLE COMUNICAZIONI SU  
INTERNET**

# LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO TRAMITE INTERNET

Per salvaguardare le libertà offerte da Internet  
È preferibile orientarsi verso:



Un'autoregolamentazione intesa  
come diritto a-territoriale e a-  
statuale come prospettata dalla  
dottrina nord Americana

Una regolamentazione a livello statale e  
internazionale, che per definizione andrebbe  
a ridurre il livello di libertà a favore del livello  
di giuridicità

Se come è facile ipotizzare si opta per la seconda ipotesi è necessario stabilire a quali criteri ci si debba omologare per poter garantire il massimo livello di libertà, e differenziarsi, in questo modo, dalle regolamentazioni che hanno caratterizzato le radiotrasmissioni e le trasmissioni televisive nel secondo dopoguerra.

**AUTORE: ROBERTO CHIRIGU**

# TRE DOMANDE NECESSARIE PER ANALIZZARE LA REGOLAMENTAZIONE

- 1 Quale sarà l'incidenza della regolamentazione sulla libertà?
- 2 Quali sono gli interessi che si intendono tutelare attraverso la regolamentazione? questi si trovano in una posizione di superiorità o inferiorità rispetto alla libertà di comunicazione?
- 3 È possibile attuare una tutela degli interessi attraverso forme meno pervasive di regolamentazione?

# IL FENOMENO INTERNET

---

Ha ormai raggiunto una dimensione tale da causare numerosi conflitti di attribuzione a livello internazionale. Tali conflitti vengono risolti con notevoli difficoltà da parte degli stati, nonostante siano state stipulate convenzioni bilaterali che regolano i rapporti civili a livello internazionale, ma non vengono facilmente applicate ai rapporti telematici.



Una delle questioni maggiormente problematiche è relativa alla identificazione del *Locus Commissi Delicti*

# INTERNET E LIBERTÀ IN ITALIA

Uno dei primi casi trattati in Italia è stata una sentenza del Tribunale di Teramo del 11 dicembre 1997.

La sentenza decideva dell'inibizione di un sito internet contenente *“informazioni e notizie lesive dell'onore e della reputazione della ricorrente in giudizio”*; nella formulazione della sentenza il giudice faceva riferimento al principio secondo il quale *“Il mezzo non modifica l'essenza del fatto”*.

Le argomentazioni del giudice rischiano di apparire carenti e contraddittorie se riferite *“all'indifferentismo strumentale”* che consegue a una sentenza di tale genere.



**Carenti** : in vista dell'emanazione di un provvedimento repressivo della libertà di manifestazione del pensiero. La stessa costituzione costituisce ipotesi di tutela differenziata in ragione dei diversi mezzi espressivi

**Contraddittorie** : il giudice non tiene conto del legittimo utilizzo del diritto di cronaca così come sancito dalla Corte Costituzionale.

# GLI INTERESSI CHE DEVONO ESSERE TUTELATI CON LA REGOLAMENTAZIONE

È necessario fare una distinzione tra :

ILLECITI DI INTERNET : sono costituiti da quelle ipotesi nelle quali l'utilizzo di una rete di telecomunicazioni costituisce l'elemento caratterizzante ed essenziale della fattispecie

ILLECITI A MEZZO INTERNET : sono costituiti invece dalle ipotesi in cui l'illecito può già essere realizzato secondo le forme tradizionali e il mezzo telematico costituisce solo un elemento ulteriore di fattispecie già disciplinate

Questa distinzione è utile per poter distinguere tra interessi già tutelati dai regolamenti giuridici, nazionali e non, e interessi che devono ancora essere tutelati.

# IL PIANO COMUNITARIO “SAFER INTERNET”

È stato attuato nel 1999 ed era stata prevista una vigenza di 5 anni, ai quali si è aggiunta una proroga che ha portato all’approvazione del piano “Safer Internet Plus”.

**Obiettivi** : creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo dell'industria connessa a Internet, promuovendone l'uso sicuro e lottando contro i contenuti illegali e nocivi.

ARTICOLAZIONE SU TRE PIANI :

Creazione di un ambiente più sicuro mediante l’istituzione di una rete europea di linee dirette, incoraggiamento dell’autoregolamentazione e dell’elaborazione di codici di condotta

Sviluppo di sistemi di filtraggio;

Iniziative di sensibilizzazione

# DISTINZIONE DEI CONTENUTI E VALUTAZIONE

**Contenuti Nocivi** : sono contenuti autorizzati e limitati. Per trattare i contenuti nocivi è necessario in primo luogo offrire agli utenti la possibilità di rifiutare tali contenuti tramite lo sviluppo di soluzioni tecnologiche (sistemi di filtraggio e di classificazione), sensibilizzare i genitori e sviluppare l'autoregolamentazione che può costituire una cornice adeguata soprattutto per la tutela dei minori.

**Contenuti Illegali** : dovranno essere trattati alla fonte, da parte delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie, le cui attività sono regolate dalle leggi nazionali e dagli accordi di cooperazione giudiziaria. L'industria può comunque dare un importante contributo riducendo la circolazione di contenuti illegali attraverso sistemi efficaci di autoregolamentazione disciplinati e sostenuti da disposizioni giuridiche e dai consumatori.

La Commissione Europea nel 2006 ha pubblicato una valutazione sul piano, la quale conteneva oltre le note sulla efficacia e sui progressi del piano, varie raccomandazioni per il proseguimento dell'azione comunitaria in questo settore: **1)** rafforzare la visibilità delle *hotline* (rete europea di linee dirette); **2)** perfezionare la cooperazione tra le *hotline* e le altre parti interessate; **3)** orientare le azioni di sensibilizzazione su gruppi specifici; **4)** coinvolgere i bambini e i giovani nell'individuazione dei problemi e nell'elaborazione delle soluzioni; **5)** rafforzare la consapevolezza degli utilizzatori finali sulle opzioni esistenti per il filtraggio dei contenuti nocivi; **6)** incoraggiare l'industria ad adottare soluzioni di autoregolamentazione sul piano europeo; **7)** individuare i potenziali sviluppi tecnologici e le opzioni di utilizzazione

# LE SCELTE SANZIONATORIE


Una situazione particolarmente complessa è constatabile in quelle situazioni in cui gli interessi colpiti dagli “illeciti a mezzo Internet” godono di una tutela già attuata negli ordinamenti giuridici. In tal senso la tutela dovrebbe essere solamente estesa alle ipotesi in cui questi interessi siano lesi per via telematica.

È indispensabile porsi due interrogativi:

- È possibile che vi siano delle ragioni che possano comportare una tutela diversificata? E conseguentemente perché un interesse lesa per via telematica deve essere punito in maniera più o meno forte?
- Quali saranno le caratteristiche di una diversa tutela?

La diversità di tutela, come proposta dal primo quesito, si orienterà verso una protezione meno forte rispetto alle medesime fattispecie, commesse con metodi tradizionali. Questa minore pericolosità viene individuata attraverso la percezione di minore offensività del mezzo telematico; si realizza quindi che un reato, commesso per via telematica, incide in maniera assai modesta sull'interesse lesa e viene quindi considerato meritevole di una tutela meno invasiva.

A seguito dello straordinario sviluppo di Internet, il comportamento telematico si è diffuso in maniera tale da creare degli allarmismi per la possibilità di ledere in maniera macroscopica gli interessi protetti. Esempi ben conosciuti anche da persone esterne all'ambito giuridico possono essere il trattamento dei dati personali e la raccolta di informazioni in banche dati, i quali hanno un potenziale offensivo notevolmente superiore se costituiti secondo le metodologie telematiche.



*Le nuove tecnologie assumono un ruolo cruciale nella attuale società, tali da meritare un'accentuata tutela. È infatti lampante come le società moderne esaltino smodatamente i vantaggi del “nuovo mezzo tecnologico” e allo stesso tempo si pongano in contraddizione con questa tendenza, vedendo la rete telematica come potenziale fonte di gravissimi pericoli.*

# I SOGGETTI INTERESSATI

---

La comunicazione telematica è collegata imprescindibilmente alla presenza di una pluralità di soggetti .



Tra gli utenti della rete troviamo colui che commette l'illecito

Subito dopo troviamo coloro che permettono alla moltitudine di accedere alla rete telematica

Alla base sta colui che crea la rete

Tutti i soggetti concorrono causalmente alla realizzazione dell'evento, per questo motivo è necessario analizzare attentamente il ruolo di ognuno dei soggetti interessati per poter rilevare quale elemento psicologico stesse alla base di ogni comportamento rinvenibile nel caso concreto

**AUTORE: ROBERTO CHIRIGU**

# RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET PROVIDER

Con le direttive europee 2000/31/CE e 2001/29/CE si è avuto un mutamento dei principi giuridici sulla responsabilità dell'Internet *Provider* : in un giudice-poliziotto, che per evitare di essere chiamato a rispondere in prima persona del comportamento illecito degli utenti, sarà costretto a esercitare censure, filtraggi e controlli più o meno palesi su quanto accade nei propri server.

Nella legislazione Italiana è resa possibile la responsabilità degli Internet *Provider* attraverso l'art. 600 ter del codice penale. Il terzo comma dell'art. 600 c.p. sancisce che: Chiunque [...] con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito[...].

È possibile prefigurare due tipi di responsabilità del *Provider*:



**Una di tipo Omissivo:** può essere ritenuto responsabile per non aver impedito quell'evento costituito dall'immissione in rete di materiale pedopornografico. In tal caso, peraltro, l'evento da impedire si identificerebbe addirittura nello stesso fatto di reato.

**Una di tipo commissivo:** una ipotesi di responsabilità commissiva a livello concorsuale: si imputerebbe all'Internet *Provider* una sorta di condotta agevolatoria, per aver fornito accesso in rete a soggetti che poi vi hanno immesso materiale pornografico attinente ai minori.

**AUTORE: ROBERTO CHIRIGU**

# RESPONSABILITÀ CIVILE E RESPONSABILITÀ PENALE

2


Le forme di tutela preventiva necessariamente finiranno per seguire le caratteristiche tecniche del mezzo al fine di impedire la protrazione o la reiterazione dell'illecito

1

La naturale rapidità delle comunicazioni via Internet impone che le reazioni agli ipotetici illeciti debbano cercare di essere le più rapide possibili

3

La responsabilità civile risarcitoria ha effetti deterrenti nei confronti di soggetti dotati di una qualche solidità economica. Come cercare di fare in modo che tutti i soggetti l'abbiano?



4

L'opzione penale dipende in larga misura da più generali orientamenti, a favore o contro l'allargamento della sfera criminale. Non si può trascurare, tanto meno in questo settore, il perdurante divario di approccio fra i paesi di *common law* e paesi dell'Europa continentale.

## ULTIME CONSIDERAZIONI

È possibile affermare con certezza che non vi è nessuna contraddizione tra “tutela penale” e “tutela civile”, le quali non solo possono, ma devono obbligatoriamente coesistere, perché possa aversi una articolazione delle risposte statali a livelli diversi in cui si collocano gli interessi lesi e le relative esigenze di reazione e riparazione.

## Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- × Tu sei libero:
  - + di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
  - + di creare opere derivate
  - + Alle seguenti condizioni:
    - × Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
    - × Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
    - × Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- × In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- × Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- × Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra